PICCOLO SPEDALE
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
– Provincia Autonoma di Trento –

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Addì 27/11/2025, il Direttore dott.Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del vigente Statuto, la seguente determinazione:

Determinazione n.163/2025

Oggetto: Selezione per la ricerca della figura professionale di n.1 medico al quale affidare l'incarico di assistenza medico – generica e la funzione di coordinamento sanitario a favore degli ospiti della struttura per il periodo che va dal 01/01/2026 fino al 31/12/2028. Approvazione verbali e affido incarico.

IL DIRETTORE

Premesso che con determinazione del Direttore n.143 del 23/10/2025 si procedeva all'indizione di una selezione per la ricerca della figura professionale di n.1 medico al quale affidare l'incarico di assistenza medico – generica e la funzione di coordinamento sanitario a favore degli ospiti della struttura per il periodo che va dal 01/01/2026 fino al 31/12/2028.

Vista la determinazione del Direttore n.158 del 17/11/2025 relativa all'ammissione dei candidati a tale procedura.

Preso atto che con determinazione del Direttore n.159 del 17/11/2025 venivano nominati i membri per la Commissione giudicatrice della ricerca e selezione in oggetto indicata, la quale ha svolto il proprio lavoro ed ha predisposto il relativo verbale, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se materialmente non allegato ma archiviato digitalmente presso gli archivi dell'Ente.

Rilevato che non vi è nulla da eccepire in ordine all'operato della Commissione e alla correttezza dell'intero procedimento concorsuale.

Ritenuto pertanto necessario approvare integralmente il verbale della Commissione, di data 25/11/2025, dal quale risulta positivamente collocato il dott. Valerio Pannilunghi.

Sentito quest'ultimo e preso atto alla sua disponibilità all'assunzione dell'incarico.

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico di Assistenza medico generica e coordinamento dell'attività sanitaria della RSA – "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino per il periodo che va dal 01/01/2026 fino al 31/12/2028 al dott. Valerio Pannilunghi.

Visto lo schema di contratto che regola il servizio in oggetto indicato e che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A).

Considerato che il vigente Statuto dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art.2, comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore la gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell'Azienda.

Appurato che l'oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda.

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'A.P.S.P.

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.mm.

Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 "Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7".

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Visti i vigenti Regolamenti aziendali.

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.61 del 31/07/2017 (iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 05/04/2017).

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il verbale della Commissione giudicatrice della selezione per la ricerca della figura professionale di n.1 medico al quale affidare l'incarico di assistenza medico – generica e la funzione di coordinamento sanitario a favore degli ospiti della struttura per il periodo che va dal 01/01/2026 fino al 31/12/2028. Il verbale forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se materialmente non allegato ma archiviato digitalmente presso gli archivi dell'Ente.

2. Di prendere atto dei risultati della selezione di cui al punto1, come di seguito indicato:

COGNOME E NOME
Dott. Valerio Pannilunghi

3. Di affidare, per i motivi espressi in premessa, al dott.Valerio Pannilunghi l'incarico di assistenza medico – generica e la funzione di coordinamento sanitario a favore degli ospiti della struttura per il periodo che va dal 01/01/2026 fino al 31/12/2028, ad un corrispettivo orario di € 65,00, dando atto che:
   - il fine e l'oggetto del contratto sono stati descritti in premessa;
   - le modalità di scelta del contraente sono supportate dalle motivazioni esposte dal relatore e dalla previsione di cui al combinato disposto dell'art.43, comma 2 della L.R. 21 settembre 2005 n.7 e dell'art.21, comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm.

4. Di approvare lo schema di contratto che regola l'incarico di cui al punto 1 nel testo che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A).

5. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n.7.

6. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art.20 c.4 della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm.

7. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di

comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottati dall'APSP "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino.

8. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'APSP, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 della L.69/2009 e dell'art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.

9. Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
   - opposizione al Direttore, entro il periodo di pubblicazione;
   - ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi degli artt.13 e 29 del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010;
   - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

ALLEGATO A)

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO GENERICA E DI COORDINAMENTO SANITARIO PER OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ALL'INTERNO DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

"PICCOLO SPEDALE" DI PIEVE TESINO

– periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2028 –

Premesso che la A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino accoglie persone anziane in stato di non autosufficienza fisica, alle quali si deve garantire un'adeguata assistenza sanitaria attuata da personale qualificato e abilitato.
Preso atto che la "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino ha introdotto il servizio di coordinamento dell'attività sanitaria.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.2253 del 23/12/2024 avente oggetto: "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (S.S.P.) per l'anno 2025 e relativo finanziamento".
Vista la Determinazione del Direttore n.163 del 27/11/2025 avente ad oggetto: "Pubblica selezione per la ricerca della figura professionale di n.1 Medico al quale affidare l'incarico di Coordinamento Sanitario ed assistenza medico – generica agli ospiti della struttura per il periodo che va dal 01/01/2026 fino al 31/12/2028. Approvazione verbali e affido incarico al dott. ……..

Tutto ciò premesso,
tra

La A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino con sede a Pieve Tesino – via Battaglion Feltre n.19, codice fiscale c.f 81002110229 e P.I. 01007740226, nella persona del Direttore dott. Claudio Dalla Palma

E

Il dott…….

ai sensi dell'art. 2222 del C.C., si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Natura dell'incarico

L'attività del Medico è di natura libero professionale e viene svolta in sintonia con le esigenze organizzative della struttura, avendo presenti le finalità e gli obblighi che alla stessa derivano dalla L.P. n. 6/98.

Art. 2 – Compiti del Coordinatore Sanitario

Le principali funzioni del Coordinatore Sanitario sono:

- promuovere le condizioni organizzative per garantire la massima integrazione tra l'attività medica di diagnosi e cura, il coordinamento delle attività sanitarie e assistenziali e l'organizzazione della vita dei residenti, tenendo conto dei ritmi abituali di vita nelle attività quotidiane;
- promuovere, in integrazione con il coordinatore dei servizi, l'adozione di modelli organizzativi dell'assistenza e della vita nella RSA centrati sul residente, che garantiscano la partecipazione della persona e la personalizzazione delle cure;

- favorire, in integrazione con il coordinatore dei servizi, l'adozione e la diffusione, di linee guida clinico-assistenziali validate per assicurare l'efficacia, l'appropriatezza e la sicurezza dell'assistenza;
- promuovere l'elaborazione di strumenti specifici (procedure, linee di indirizzo, ecc.) e l'attivazione di azioni organizzative (riunioni, formazione sul campo, audit clinici/organizzativi, ecc.) per orientare le pratiche clinico assistenziali di tutto il personale;
- coordinare l'apporto dei medici che svolgono funzioni di diagnosi e cura all'interno della struttura residenziale per promuovere un'omogeneità di comportamento e l'integrazione con i processi clinico-assistenziali gestiti dal personale, anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici;
- sviluppare le condizioni organizzative per garantire la continuità delle cure e la continuità informativa in tutte le fasce orarie, in particolare nel caso di intervento dei medici di continuità assistenziale, di accesso a presidi ospedalieri e di riammissione in RSA da una dimissione ospedaliera;
- mantenere un costante raccordo con il Direttore della Unità Operativa Cure Primarie del Distretto e costituire un riferimento per l'UVM;
- mantenere un raccordo con i medici specialisti che accedono alla RSA;
- collaborare all'organizzazione della vita comunitaria e all'accoglimento dei residenti;
- promuovere il coordinamento dei piani di intervento individuali in collaborazione con l'equipe di lavoro ed il controllo di qualità e sicurezza della cura e dell'assistenza in generale, ivi incluso l'adozione delle misure per il superamento della contenzione secondo il programma definito a livello di struttura.

Inoltre cura:

- l'adozione, il controllo e la vigilanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza secondo le norme vigenti;
- la predisposizione ed attuazione di misure di prevenzione nei confronti della comunità e dei singoli residenti, secondo le norme vigenti;
- l'approvvigionamento dei farmaci forniti direttamente dall'Azienda e la vigilanza sul loro utilizzo;
- ogni altro adempimento connesso alla gestione sanitaria della struttura;
- la redazione di una relazione annuale sull'andamento dell'assistenza ai residenti da inviare per il tramite della Direzione della RSA al Distretto di competenza e, per conoscenza, all'Assessorato alla Salute e Solidarietà sociale – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza entro il 29 febbraio 2016.

Art. 3 – Compiti del Medico di medicina generale

Il servizio di assistenza medica prevede che il Medico incaricato provveda alla gestione di tutte le esigenze sanitarie espresse dagli Ospiti mediante la erogazione di prestazioni in ambulatorio e al letto dell'Ospite, assumendone la responsabilità complessiva in ordine alla promozione e al mantenimento della salute degli stessi.

Tali esigenze ricomprendono tutti gli interventi finalizzati a prevenire, curare e riabilitare le varie forme di patologia con tempestività, efficacia ed efficienza ed assicurare così le migliori condizioni di vita e di relazione dell'Ospite.

Pertanto il Medico di medicina generale assicura un'assistenza globale alla persona, anche per evitare il ricorso al ricovero ospedaliero e, per questo, si avvale dei servizi infermieristico, di fisioterapia ed altri messi a disposizione dall'ente.

Le principali funzioni sono:

- assumere la responsabilità complessiva in ordine alla promozione e al mantenimento della salute dei residenti attraverso funzioni preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e di educazione sanitaria;
- gestire le proprie funzioni attraverso la relazione di cura con il residente, per cogliere gli aspetti biografici che caratterizzano la persona, anche attraverso l'apporto dei familiari;
- adottare specifici strumenti per assicurare l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi diagnostici, terapeutici ed assistenziali, nonché la sicurezza dei residenti, anche su indicazione del coordinatore sanitario della RSA, oltre che in relazione ad eventuali indicazioni dell'Azienda;
- partecipare ai programmi di superamento della contenzione farmacologica e fisica, definiti da ciascuna struttura residenziale;
- valutare e rivalutare periodicamente in modo programmato il carico terapeutico complessivo del residente, con particolare attenzione alle politerapie ed alla necessaria riconciliazione prescrittiva documentando il processo nella documentazione sanitaria;
- garantire il proprio apporto all'interno dell'équipe multidisciplinare in coerenza con il progetto individualizzato definito per il residente;
- contribuire a contestualizzare, in collaborazione con il medico specialista, le terapie prescritte da quest'ultimo al fine garantire al residente un approccio terapeutico coerente con i bisogni complessivi di salute ed il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva; partecipare agli incontri con gli altri operatori della struttura residenziale al fine di assicurare la valutazione multidimensionale del residente ed attuare e verificare i piani individuali di assistenza con l'equipe multiprofessionale;
- partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l'assistenza ai residenti, nell'ambito dei programmi promossi dal SSP;
- partecipare agli incontri periodici per la verifica dei programmi di attività dell'intera struttura;
- partecipare all'attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei familiari dei residenti.

Art. 4 – Altri compiti

Nell'ambito dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 1, il Medico è tenuto ad erogare le prestazioni previste dall'art. 3 in favore degli Ospiti della Casa di Soggiorno, gestita in contemporaneità con la R.S.A. dalla A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, che ne abbiano fatto espressa richiesta.

Per l'erogazione delle suddette prestazioni vale la normativa prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n.2253 del 23/12/2024, che sarà opportunamente messa a disposizione del Medico dall'Ente.

Art. 5 – Orario di servizio e sostituzione dell'assenza

L'espletamento del servizio si concretizza in un numero complessivo di 15 ore settimanali, di cui 4 ore per l'attività di coordinamento e 11 ore per assistenza medico generica. L'assistenza medica deve essere garantita per almeno tre ore al giorno. Le ore in eccedenza al monte stabilito se non preventivamente autorizzate non verranno pagate.

Ferma restando la presenza oraria concordata, il medico è altresì tenuto ad assicurare l'assistenza medica urgente nella stessa giornata della richiesta, anche al di fuori degli accessi previsti, nelle fasce orarie e nei giorni non coperti dal servizio di continuità assistenziale.

L'attività presso la "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino si svolge nei giorni e nelle ore indicati nel comma. 1 e 2, fermo restando l'obbligo del Medico a prolungare l'orario in presenza di problematiche sanitarie improrogabili; tuttavia l'eccedenza oraria può essere recuperata mediante compensazione con i turni di servizio successivi, compatibilmente con le esigenze assistenziali dei reparti.

Per l'erogazione dei compensi, la presenza oraria del Medico è attestata mediante utilizzo del cartellino di presenza, anche nel caso di accesso alla struttura nell'orario di reperibilità.

In caso di assenza, il Medico è tenuto ad assicurare idonea sostituzione, che va preventivamente comunicata per iscritto all'Ente. In tal caso l'Ente provvederà al compenso del sostituto.

Art. 6 – Risorse assegnate al servizio

Per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico l'Ente mette a disposizione l'ambulatorio medico attrezzato, nonché l'assistenza di personale paramedico, i farmaci e il materiale di medicazione occorrente.

Art. 7 – Trattamento economico

Viene riconosciuto al professionista per l'attività di assistenza medico generica e di coordinamento sanitario a favore degli ospiti non autosufficienti della RSA un compenso orario onnicomprensivo pari a € 65,00 per l'intera durata dell'incarico. Il compenso è soggetto alle ritenute erariali e previdenziali nella misura di legge e sarà liquidato mensilmente a presentazione di regolare fattura.

Art. 8 – Requisiti richiesti

Per il conferimento dell'incarico previsto dalla presente convenzione il Medico che presterà servizio presso la RSA è tenuto a presentare all'ente il certificato di iscrizione all'Ordine professionale di data non anteriore a tre mesi ed altri titoli che possono attestare la professionalità raggiunta.

In caso di riconferma è sufficiente un'autodichiarazione con la quale si attesti la non cancellazione dall'Ordine professionale e il possesso di specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi.

Art. 9 – Durata dell'incarico

La presente convenzione decorre dal 01/01/2026 fino al 31/12/2028.

L'azienda si riserva la facoltà di recesso per modificazioni normative, per esigenze organizzative e per altre motivazioni, con preavviso di 30 giorni. Parimenti, il Medico può recedere mediante preavviso di 30 giorni, fermo restando l'obbligo dello stesso di assicurare il servizio, anche tramite un sostituto.

Art.10 – Controversie

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione della presente convenzione se ne demanda la risoluzione ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Istituzione, da una persona di fiducia del Medico incaricato e da una terza persona designata di comune accordo tra i primi due o, in difetto d'accordo, designato dal Presidente del Tribunale di Trento. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale.

Art. 11 – spese contrattuali

L'imposta di bollo sul presente atto è a carico della parte contraente.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196), La informiamo che i Suoi dati sono trattati dalla A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino titolare del trattamento e in particolare che:

A) Finalità del trattamento:

Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti nell'ambito della gestione dei rapporti commerciali instaurati ha finalità di:

gestione dei fornitori (amministrazione di contratti, ordini, arrivi e fatture)

elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili;

B) Modalità del trattamento:

Il trattamento dei dati personali viene eseguito con le seguenti modalità:

in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici)

in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori e archivi)

C) Natura del conferimento dei dati:

I dati sono di norma raccolti presso l'interessato.

Il conferimento dei dati è necessario per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale e obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge come ad esempio la gestione contabile del rapporto in essere.

L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale.

D) Comunicazione dei dati e responsabili del trattamento:

I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, a

Banche ed istituti di credito per l'appoggio di effetti bancari

Altri enti o Uffici Pubblici in obbligo di legge

Organi ispettivi di controllo in obbligo di legge

E) Ambito di diffusione dei dati:

I dati necessari a garantire una adeguata trasparenza amministrativa potranno essere diffusi tramite apposizione all'albo dell'Ente, secondo la normativa vigente in materia.

F) Responsabile del trattamento interno dei dati e incaricati:

Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore Amministrativo dell'Ente.

Il personale amministrativo dell'Ente appositamente incaricato, potrà venire a conoscenza dei dati personali forniti.

G) Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello stato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Ha anche diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche diritto a far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati nonché di ottenere l'attestazione che tali operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che La riguardano. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta, delle ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per esercitare questi diritti nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili del trattamento potrà fare riferimento al ***responsabile del trattamento.***

Art. 13 - (*Tracciabilità dei flussi finanziari)*

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, il professionista/la ditta/l'Impresa, per l'esecuzione di tutte le transazioni comportanti movimenti finanziari dipendenti dai lavori oggetto del presente contratto, dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti, unitamente alle generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operarvi, devono essere comunicati all'Azienda. Gli stessi, se non siano già attivi prima della stipulazione del contratto, dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla loro accensione unitamente alle generalità ed ai codici fiscali delle persone delegate ad operare su di essi.
I movimenti finanziari in oggetto dovranno compiersi solo attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale che dovrà recare il codice che verrà comunicato all'impresa, relativo all'investimento pubblico sottostante fornito dall'Azienda.
In caso di violazione dell'obbligo di eseguire le transazioni di cui al primo comma del presente articolo senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa il contratto verrà automaticamente risolto. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13.08.2010, n. 136, l'Azienda, nell'ipotesi in cui il professionista/la ditta/l'Impresa, per l'esecuzione del presente contratto, stipuli contratti con subappaltatori e/o subcontraenti, verificherà che nei suddetti contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136. L'Impresa principale, il Subappaltatore o il Subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Azienda ed il Commissariato per il Governo della Provincia Autonoma di Trento.

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente determinazione viene pubblicata in data 27/11/2025 all'albo della A.p.s.p. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 della L.69/2009 e dell'art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.

Determinazione:

- Esecutiva a pubblicazione avvenuta.

PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE